

Data 30 OTT. 2014

Protocollo 44196/DB1500

Classificazione 16.90

Ai Presidenti
dei Consigli degli Ordini degli Avvocati
del Piemonte

Al Presidente di Finpiemonte

LORO RECAPITI

OGGETTO: determinazione compenso per gli Avvocati che accedono alla L.R. n. 11/08 ("Istituzione di un Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti").

Gentili Presidenti,

facendo seguito alla riunione del 31 luglio scorso ed alle comunicazioni intercorse con i singoli Ordini e con Finpiemonte, si ribadisce che la determinazione dei compensi ex Legge regionale n. 11/08 è effettuata sulla base della Convenzione a suo tempo sottoscritta con ciascuno degli Ordini piemontesi. Fino a modifica della stessa, quindi, si considera quanto previsto all'articolo 6, comma 1:

"Per la liquidazione degli onorari la Regione Piemonte e l'Ordine applicano i valori medi di liquidazione previsti dal Decreto del Ministro della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, applicando ad essi una riduzione del 25%."

Tale indicazione è valida fino a scadenza della Convenzione citata e non v'è automatismo nel modificare i compensi sulla base del Decreto ministeriale n. 55/2014, in quanto gli stessi discendono dagli accordi siglati con le Convenzioni in oggetto.

Si precisa inoltre che in merito all'applicazione degli stessi i compensi vengono determinati sulla base della Convenzione sottoscritta e valida al momento dell'accettazione della domanda di accesso al Fondo esaminata dall'Ente gestore.

Finpiemonte quindi è autorizzata a sospendere tutte le pratiche di liquidazione che non tengano conto di questa indicazione, anche se accompagnate da Relazione di congruità sottoscritte dal Consiglio dell'Ordine di cui l'Avvocato fa parte.

Con i migliori saluti,

Il Direttore
Paola Casagrande


SP/VC

